

Repertorio n. 25872

Raccolta n. 6925

**ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladodici il giorno trentuno del mese di gennaio  
in Roma, nel mio studio in via Alessandria n.171,

31-1-2012

Innanzi a me Dott.ssa Alfonsina Capalbo, Notaio in Roma, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, sono presenti i signori:

- CORREALE Antonio, nato a Napoli (NA) il 12 giugno 1947, domiciliato per la carica ove appresso il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Segretario Generale e legale rappresentante, ai sensi dell'art.32 dello statuto, della  
Federazione Nazionale Lavoratori dell'Edilizia industrie affini e del Legno (FENEAL), in sigla FENEAL, con sede in Roma (RM), via Alessandria n.171, codice fiscale n.80138270584, aderente alla UIL, a questo atto autorizzato con delibera della Segreteria Nazionale in data 19 ottobre 2011 che, in copia certificata conforme da me Notaio in data 27 gennaio 2012 rep.n. 25868, si allega al presente atto sotto la lettera "A";
- SCHIAVELLA Walter, nato a Roma (RM) il 3 marzo 1959, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Segretario

Generale e legale rappresentante, della  
Federazione italiana dei lavoratori del legno, dell'edilizia,  
delle industrie affini ed estrattive (Fillea), con sede in  
Roma (RM), via Giovanni Battista Morgagni n.27, codice fi-  
scale n.80205310586, aderente alla Cgil, al presente atto  
autorizzato con delibera del Comitato Direttivo in data 29  
settembre 2011 e della Segreteria Nazionale in data 17 otto-  
bre 2011 che, in copia certificata conforme da me Notaio in  
data 27 gennaio 2012 rispettivamente rep.n. 25870 e n.  
25871, si allegano al presente atto rispettivamente sotto le  
lettere "B" e "C";

- PESENTI Domenico, nato a Brembilla (BG) il 20 settembre  
1952, domiciliato ove appresso per la carica, il quale di-  
chiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di  
Segretario Generale Nazionale e legale rappresentante, della  
Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini  
(F.I.L.C.A.), con sede in Roma (RM), via del Viminale n.43,  
codice fiscale n.80205250584, aderente alla CISL, al presen-  
te atto autorizzato con delibera della Segreteria Nazionale  
in data 3 ottobre 2011 che, in copia certificata conforme da  
me Notaio in data 27 gennaio 2012 rep.n. 25869, si allega al  
presente atto sotto la lettera "D".

Detti componenti delle cui identità personali io Notaio sono  
certo, mi richiedono di ricevere il presente atto col quale  
convengono e stipulano quanto segue:



La Federazione Nazionale Lavoratori dell'Edilizia industrie affini e del Legno (FeNEAL), la Federazione italiana dei lavoratori del legno, dell'edilizia, delle industrie affini ed estrattive (Fillea) e la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (F.I.L.C.A.), come sopra rappresentate, in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 30/12/1992 n.

502 e successive modifiche ed integrazioni di disciplina delle forme integrative di assistenza sanitaria ed in attuazione dell'accordo fra esse intercorso in data 29/3/2011 integrato dal protocollo del 30/6/2011,

costituiscono

il "Fondo Nazionale Sanitario Unitario Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale", denominato più brevemente "ALTEA", di seguito "Fondo", con sede legale ed amministrativa nel Comune di Roma (RM), attualmente in via Bormida n. 1.

Lo scopo e le finalità, la durata, l'amministrazione e la rappresentanza e tutte le norme che disciplinano il funzionamento del Fondo sono contenute nello statuto composto di 16 (sedici) articoli riportato in calce al presente atto.

In deroga a quanto previsto nello statuto appresso riportato, i componenti, nella costituita qualità, concordemente convengono:

A) di attribuire, dalla data odierna e fino all'insediamento del Consiglio di Amministrazione, che sarà nominato, ai sensi dell'art. 5 dello statuto, dall'assemblea dei

Delegati alla sua prima riunione, i poteri di amministrazione nonchè la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio del Fondo, al dott. PETRICCA Luca, nato a Roma (RM) il 23 giugno 1971, residente a Roma (RM), via Acherusio n. 24, codice fiscale: PTR LCU 71H23 H501A - cittadino italiano;

B) di nominare, per i prossimi tre esercizi fino alla data dell'assemblea dei delegati che sarà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'anno 2014, componenti il Collegio Sindacale:

- LOMBARDI dottor Antonio, nato a Vittorito (AQ) il 19 febbraio 1948, residente a Roma (RM), via Castelfidardo n.78, Codice Fiscale LMB NTN 48B19 MO900 - cittadino italiano, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n.AA691, iscritto nel Registro dei Revisori contabili (ora Registro dei Revisori Legali) progressivo n.32697, con D.M. del 12 aprile 1995 pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana supplemento n.31bis del 21 aprile 1995 - componente effettivo, Presidente,
- LEGGERI dottor Antonino, nato a Palermo (PA) il 31 luglio 1957, residente a Roma (RM), via San Giovanni Eudes n.61 e con studio in Roma (RM), piazza dei Martiri di Belfiore n.2, Codice Fiscale LGG NNN 57L31 G273T - cittadino italiano, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma, n.AAO01064, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili (ora Registro dei Revisori Legali) progres-

sivo n.31771, con D.M. del 12 aprile 1995 pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana, supplemento n.31bis del 21 aprile 1995 - componente effettivo,

- SALVAGNO dottor Marco, nato a Venezia

(VE) il 23 luglio 1961, residente a Venezia - Mestre (VE),

viale San Marco n.53 e con studio in Venezia - Mestre (VE),

via G.Pepe n.12, Codice Fiscale SLV MRC 61L23 L736A - citta-

dino italiano, iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti

ed Esperti Contabili del circondario di Venezia al n.596 dal

21 luglio 1988, iscritto al Registro dei Revisori Contabili

(ora Registro dei Revisori Legali) con D.M. del 12 aprile

1995, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana del

21 aprile 1995 - IV Serie Speciale, con il n.52204 - compo-

nente effettivo.

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 (trentuno) di-

cembre 2012 (duemiladodici).

Per la realizzazione degli scopi del Fondo ed a copertura delle spese inerenti la costituzione e l'avvio dello stesso, l'organo amministrativo utilizzerà gli introiti previsti dai rispettivi accordi delle categorie costituenti il Fondo medesimo.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico del Fondo. I comparenti, concordemente, dispensano me notaio dalla lettura di tutti gli allegati.

S T A T U T O

del "Fondo Nazionale Sanitario Unitario Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale", in breve "ALTEA"

Articolo 1

Costituzione - Denominazione - Durata - Sede

1. In attuazione dell'accordo istitutivo di Federazione Nazionale Lavoratori dell'Edilizia industrie affini e del Legno (FeNEAL), in sigla FeNEAL-UIL, Federazione italiana dei lavoratori del legno, dell'edilizia, delle industrie affini ed estrattive (Fillea) - Cigl e Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (F.I.L.C.A.) - CISL, del 29 marzo 2011, integrato dal protocollo d'intesa del 30 giugno 2011, è costituito il "Fondo Nazionale Sanitario Unitario Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale", in breve denominato "ALTEA", d'ora innanzi FNSU.
2. Il FNSU, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.
3. La durata del FNSU è illimitata.
4. Il FNSU opera su tutto il territorio Italiano, ha sede legale e amministrativa in Roma.
5. Il FNSU, su delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà avere dei presidi dislocati sul territorio nazionale.

Articolo 2

Scopi e finalità

1. Il FNSU, ha come scopo esclusivo la copertura totale o



parziale del costo di prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria integrative e/o migliorative di quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero ad esse collegate, a copertura di spese sanitarie sostenute dagli aderenti al FNSU e da coloro i quali possono assumere la qualità di "aventi diritto" ai sensi del successivo art. 4).

2. Il FNSU, esclusivamente ai propri aderenti ed "aventi diritto", potrà erogare altre prestazioni assistenziali ed assicurative, diverse da quelle indicate al comma 1, riguardanti soprattutto la tutela antinfortunistica, l'invalidità e la premorienza.

3. Le prestazioni di cui ai commi precedenti, sono definiti in appositi Piani Sanitari e regolamento deliberati dal Consiglio di Amministrazione del FNSU, nel rispetto della centralità e della non sostituibilità del servizio sanitario pubblico.

4. L'assistenza sanitaria potrà essere fornita direttamente dal Fondo o tramite specifiche Convenzioni con Compagnie di Assicurazioni ed altri soggetti abilitati alla fornitura delle prestazioni previste nello Statuto.

5. Il FNSU opera in conformità alle disposizioni del TUIR e le prestazioni del piano sanitario, determinate dal Consiglio di Amministrazione dovranno inserirsi in tale norma.

6. Il FNSU potrà dare copertura totale o parziale del costo di prestazioni di assistenza sociale, così come prevista

dalla circolare Min. Fin: n. 326/E del 23/12/1997.

7. Il Consiglio di Amministrazione per assolvere i propri compiti e per realizzare le finalità del FNSU, può avvalersi di una consulta etica e tecnico-scientifica composta da esperti e da personalità del mondo imprenditoriale, sindacale e sociale.

### Articolo 3


#### Soci

1. Sono Soci del FNSU le Organizzazioni Sindacali Nazionali di FeNEAL-UIL, F.I.L.C.A.-CISL e Fillea-Cgil.
2. I Soci nominano direttamente e pariteticamente i componenti l'Assemblea dei Delegati.
3. I Soci hanno diritto di esprimere un parere vincolante in merito alla nomina degli Organi Sociali, alle modifiche statutarie, alle operazioni di scorporo, fusione o accorpamento con altri Fondi, nonché in materia di liquidazione del FNSU.
4. I Soci si impegnano, al momento dell'ammissione e successivamente per ogni anno sociale, a partecipare attivamente alla realizzazione degli scopi sociali; sono tenuti all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle delibere regolarmente adottate dall'Associazione.
5. Ogni Socio partecipa all'assemblea come definito al comma 2 del presente articolo.
6. E' esclusa la temporaneità della qualifica di associato.

7. Chiunque perda la qualifica di associato non può pretendere la restituzione dei contributi versati a qualsiasi titolo né può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. Le quote associative non sono trasmissibili né rimborsabili o rivalutabili.

#### Articolo 4

##### Aderenti - Aventi diritto

- 
1. Sono aderenti al FNSU i lavoratori ai quali si applichino i CCNL sottoscritti dalle parti sindacali rappresentate dai Soci del FNSU e nei quali si prevede la costituzione dei Fondi Sanitari integrativi, che abbiano sottoscritto il modulo di adesione volontaria.
  2. Possono essere altresì aderenti i lavoratori ed i collaboratori dipendenti, delle Organizzazioni sindacali FeNEAL-UIL, F.I.L.C.A.-CISL e Fillea-Cgil che abbiano sottoscritto il modulo di adesione volontaria.
  3. Sono "aventi diritto" delle prestazioni fornite dal FNSU i familiari a carico e non a carico dei lavoratori aderenti. La definizione degli aventi diritto e le modalità di adesione, contribuzione e cessazione saranno normate dal Regolamento del FNSU.
  4. Con l'approvazione dell'Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione potrà accettare richieste di adesione di lavoratori e/o aziende diverse da quelle previste al punto 1 del presente articolo.

5. La qualità di aderente si perde nei seguenti casi:

- Per risoluzione o cessazione, per qualunque causa, del rapporto di lavoro o collaborazione;
- Morte dell'aderente;
- Recesso;
- Morosità;
- Irregolarità contributive, secondo quanto previsto dal Regolamento.

6. La qualità di "avente diritto" cessa al momento in cui dovesse venir meno la qualità di aderente del relativo familiare, oltre che per morte, recesso e morosità.

7. La cessazione delle qualità di aderente o di "avente diritto" determina l'estinzione dei diritti e dagli obblighi ad esse inerenti.

8. L'erogazione delle prestazioni presuppone e comporta la conoscenza e l'accettazione da parte dell'interessato delle norme dello Statuto, del Regolamento, del Nomenclatore, delle istruzioni operative, delle convenzioni emanate dal Consiglio di Amministrazione, come adeguatamente pubblicizzate.

## Articolo 5

### Organi del FNSU

1. Sono organi del FNSU:

- L'Assemblea dei Delegati;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;

- 
- Il Vice-presidente;
  - Il Collegio dei Sindaci.

## Articolo 6

### Assemblea dei Delegati

1. L'Assemblea dei Delegati è formata da 12 (dodici) componenti, d'ora innanzi "delegati", nominati pariteticamente dai Soci.

2. L'Assemblea dura in carica 3 (tre) anni ed i delegati permangono sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina e sono rieleggibili. I singoli Soci possono sostituire i componenti nominati di propria spettanza; i componenti sostituiti rimangono in carico per la durata del triennio in corso.

3. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione od, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio stesso; l'assemblea deve essere, altresì, convocata qualora lo richiedano almeno i 2/3 (due terzi) dei delegati o la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione o il Collegio dei Sindaci.

3.1 L'assemblea è convocata con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione, che può essere fissato anche in Comune diverso dalla sede sociale, purchè in Italia, e l'elenco delle materie da trattare; nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda convocazione che, comunque, non può aver

luogo nello stesso giorno fissato per la precedente. L'avviso deve essere inviato, almeno 15 (quindici) giorni di calendario prima della riunione, con lettera raccomandata o a mezzo fax o posta elettronica e, in caso di urgenza, almeno 7 (sette) giorni di calendario prima della riunione, a mezzo fax o telegramma o posta elettronica, indicando nell'avviso i motivi dell'urgenza. Alle riunioni dell'assemblea devono essere convocati e partecipano anche i Sindaci.

3.2 I delegati possono farsi rappresentare mediante delega scritta, conferita anche a non delegati; non è consentita più di una delega per ciascuno delegato.

3.3 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza o impedimento dal vicepresidente del Consiglio stesso; in caso di assenza o impedimento, anche di quest'ultimo, l'assemblea è presieduta dal Consigliere presente più anziano in carica, ovvero, a parità di anzianità in carica, dal Consigliere presente più anziano di età.

Il Presidente è assistita da un Segretario, scelto anche fra non delegati, eletto con il voto favorevole della maggioranza dei delegati presenti; il Segretario redige il verbale delle riunioni e lo sottoscrive insieme al Presidente; l'assistenza del Segretario non è necessaria quanto il verbale delle riunioni, per disposizioni di legge o per volontà dell'organo amministrativo o della maggioranza dei delegati

presenti, è redatto da un Notaio.

4. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

5. L'Assemblea Ordinaria ha le seguenti competenze:

a) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i membri del Collegio dei sindaci designati dai Soci;

b) delibera la sostituzione dei componenti degli organi statutari a seguito di designazione da parte dei Soci;

c) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il Bilancio Consuntivo ed il Bilancio Previsionale;

d) delibera gli emolumenti a favore dei Sindaci;

e) determina, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la quota da destinare al finanziamento dell'attività del FNSU.

5.1 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno 2 (due) volte l'anno: entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente, entro il 30 novembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio previsionale dell'anno successivo.

5.2 L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei delegati, di cui almeno uno in rappresentanza di ciascun Socio; le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei delegati presenti all'Assemblea tranne che per le materie di cui alle lettere

a) e d) del precedente punto 5, che sono assunte all'unanimità dei delegati presenti all'assemblea.

6. L'assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:

a) delibera le eventuali modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;

b) delibera, su proposta unanime dei soci, lo scioglimento del ENSU e la nomina del o dei liquidatori;

c) modifica i regolamenti su proposta del Consiglio di Amministrazione;

d) delibera in materia di operazioni di scorporo, fusione o accorpamento con altri Fondi, su proposta del Consiglio di Amministrazione.


6.1 L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno un rappresentante nominato per ogni Socio; le deliberazioni sono assunte all'unanimità dei presenti.

## Articolo 7

### Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un numero di 6 (sei) Consiglieri, compresi il Presidente ed il Vicepresidente, pariteticamente espressi dai Soci.


2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) anni e permangono sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina e sono rieleggibili. La funzione di ciascuno dei componenti il Con-



Allegato "A" al Protocollo n. 25872/6925  
**FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI EDILI AFFINI E DEL LEGNO**

aderente alla Fédération Européenne des Travailleurs du Batiment et du Bois dans la CEE ( F.E.T.B.B. )  
 e alla Fédération Internationale des Travailleurs du Batiment et du Bois ( F.I.T.B.B. )

eneal - uil



Roma, 19 ottobre 2011

**DELIBERA DI SEGRETERIA**

La Segreteria della Feneal UIL Federazione Nazionale, riunitasi in data 19.10.2011 conferisce mandato al Segretario Generale, nella persona del Sig. Antonio Correale, al fine di compiere tutti gli atti necessari per la costituzione del Fondo Sanitario Nazionale Unitario ALTEA, come previsto dai CCNL dei settori Legno-Arredo, Laterizi, Lapidari - Manufatti, Cemento ed in attuazione dell'accordo FENEAL - FILCA - FILLEA del 29 marzo 2011.

Antonio Correale

Antonio Correale

Donato Sebastiano Bernardo Ciddio

Donato Ciddio

Angelo Raffaele Catalano

Angelo Catalano

Emilio Correale

Emilio Correale

Ferdinando Lioi

Ferdinando Lioi

Fabrizio Pascucci

Fabrizio Pascucci

Massimo Trinci

Massimo Trinci



Repertorio n. 25862

Io sottoscritta Dott.ssa Alfonsina Capalbo, Notaio in Roma, iscritta al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, certifico che la presente copia composta di un foglio è conforme all'originale delibera di segreteria in data 19 ottobre 2011 della **FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI dell'Edilizia Industrie affini e del Legno (FeNEAL)** in sigla **FeNEAL**, con sede in Roma (RM), via Alessandria n.171, esibitami e restituita.

In Roma, via Alessandria n.171, oggi 27 (ventisette) gennaio 2012 (duemiladodici)



Allegato "B" al verbale n. 25872/6985

## DELIBERA DEL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo della Fillea Nazionale, riunitosi in data 29 settembre 2011 a Napoli - Sala Villa Pignatelli, Museo Principe Diego Aragona - Riviera di Chiaia, 200 - in attuazione di quanto previsto dai CCNL dei settori Legno-Arredo, Laterizi, Lapidari-Manufatti, Cemento e dall'accordo FeNEAL-FILCA-FILLEA del 29 marzo 2011, da mandato alla Segreteria della Fillea CGIL di aderire al Fondo Sanitario Nazionale Unitario ALTEA, dando mandato al Segretario Generale di procedere agli adempimenti amministrativi necessari.

APPROVATA ALL'UNANIMITA'

IL PRESIDENTE  
(Roberto Ravera)





Allegato "C" ne' protocollo n. 25872/6925

## DELIBERA DI SEGRETERIA


La Segreteria della Fillea CGIL, riunitasi il giorno 17 ottobre 2011, in attuazione di quanto previsto dai CCNL dei settori Legno-Arredo, Laterizi, Lapidari-Manufatti, Cemento e dall'accordo FeNEAL-FILCA-FILLEA del 29 marzo 2011, delibera l'adesione al Fondo Sanitario Nazionale Unitario ALTEA, dando mandato al Segretario Generale di procedere agli adempimenti amministrativi necessari.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Walter Schiavella)

**F.I.L.L.E.A.**

00161 ROMA - Via G. B. Morgagni, 27  
Tel. 06.441141 - Fax 06.44235849

Repertorio n. 25841



Io sottoscritta Dott.ssa Alfonsina Capalbo, Notaio in Roma, iscritta al Collegio dei Distretti<sup>o</sup> Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, certifico che la presente copia composta di un foglio è conforme all'originale delibera di segreteria in data 17 ottobre 2011 della Federazione Italiana dei Lavoratori del legno, dell'edilizia, delle industrie affini ed estrattive (Fillea), con sede in Roma (RM), via Giovanni Battista Morgagni n.27, esibitami e restituita.

In Roma, via Alessandria n.171, oggi 27 (ventisette) gennaio 2012 (duemiladodici)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alfonsina Capalbo', is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'NOTAIO DI ROMA' and 'ALFONCINA CAPALBO'.

Allegato "D" n. 25872/6925



FEDERAZIONE  
ITALIANA  
LAVORATORI  
COSTRUZIONI  
E AFFINI

CISL

FILCA CISL  
00184 Roma  
Via del Viminale, 43  
Tel.: +39 06 4870634

Fax +39 06 4818884  
+39 06 4870647  
federazione.filca@cisl.it  
www.filca.cisl.it


## DELIBERA DI SEGRETERIA

La Segreteria della FILCA CISL, riunitasi il giorno 3 ottobre 2011, in attuazione di quanto previsto dai CCNL dei settori Legno-Arredo, Cemento-Calce e Gesso, Laterizi e Manufatti Cementizi e Lapidei e dell'accordo FeNEAL-FILCA-FILLEA del 29 marzo 2011, delibera l'adesione al Fondo Sanitario Nazionale Unitario "ALTEA", dando mandato al Segretario Generale di procedere agli adempimenti amministrativi necessari.

Il Segretario Generale


(Domenico Pesenti)

Repertorio n. 25869



Io sottoscritta Dott.ssa Alfonsina Capalbo, Notaio in Roma, iscritta al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, certifico che la presente copia composta di un foglio è conforme all'originale delibera di segreteria in data 3 ottobre 2011 della Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (FILCA), con sede in Roma (RM), via del Viminale n.43, esibitami e restituita.

In Roma, via Alessandria n.171, oggi 27 (ventisette) gennaio 2012 (duemiladodici)



siglio di Amministrazione ha termine nel caso in cui la designazione sia revocata dal Socio che l'aveva espressa, ovvero in caso di decadenza e/o di dimissioni. La decadenza si verifica laddove il componente del Consiglio di Amministrazione risulti assente ingiustificato per almeno tre riunioni consecutive. Nei casi di revoca, decadenza e/o dimissioni, il Socio che ne ha effettuato la designazione provvede ad una nuova designazione nel più breve tempo ed in ogni caso entro i 60 (sessanta) giorni successivi. I sostituti rimangono in carica per la durata del triennio in corso.

3. La carica di Consigliere non attribuisce il diritto a nessun compenso.

4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno ed ogni qualvolta lo ritengano necessario il Presidente ed il Vice-presidente o almeno 4 (quattro) dei suoi componenti. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e dal Vice-presidente con firma congiunta a mezzo lettera raccomandata, e-mail e/o fax almeno 12 (dodici) giorni prima della riunione.

5. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere convocati e partecipano i componenti del Collegio dei Sindaci .

6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice-presidente; in caso di assenza o impedimen-

to anche del Vice-presidente, le riunioni sono presiedute dal Consigliere presente più anziano in carica, ovvero, a parità di anzianità in carica, dal Consigliere presente più anziano di età.

Il verbale delle riunioni è redatto da un Segretario, anche estraneo al Consiglio stesso, nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è sottoscritto dal Segretario e dal Presidente della riunione.

7. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di svolgere le seguenti funzioni:

- a) assicura il coordinamento delle risorse per il raggiungimento degli scopi sociali;
- b) delibera e compie gli atti amministrativi, nel rispetto degli indirizzi e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati;
- c) delibera e compie gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari, per l'attuazione dello scopo sociale;
- d) predispone le proposte di bilancio consuntivo ed il bilancio previsionale del ENSU, al fine di sottoporli all'Assemblea per l'approvazione;
- e) svolge attività di monitoraggio sull'andamento delle gestioni;
- f) propone all'Assemblea le eventuali modifiche dello Statuto;

- g) vigila sull'esecuzione di tutte le deliberazioni assunte;
- h) determina, su proposta della Presidenza, le necessità di organico del FNSU in base alle esigenze operative. Assume il personale e nomina un eventuale Direttore provvedendo a stabilire le relative competenze;
- i) redige e modifica il Regolamento del FNSU;
- j) presenta proposte di modifica e/o integrazione alle prestazioni sanitarie e socio sanitarie previste nel nomenclatore, ed eventuali altre proposte di modifica delle prestazioni assistenziali ed assicurative;
- k) verifica il rispetto dei parametri previsti dal D.M. del 27 ottobre 2009;
- l) cura i rapporti con l'anagrafe dei Fondi Sanitari previsti dal D.M. del 27 ottobre 2009;
- m) elegge il Presidente e il Vice-Presidente;
- n) propone la quota da destinare al finanziamento dell'attività del FSNU da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati.

8. Per le materie di cui alle lettere f) h) i) j) m) e n) del precedente punto 7 (sette) del presente articolo e di cui al successivo articolo 10 (dieci) punto 1 (uno), il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito e validamente delibera con la presenza ed il voto favorevole di tutti i suoi componenti.

In tutti gli altri casi, le riunioni del Consiglio di Ammi-

nistrazione, sono valide con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) dei suoi componenti e comunque di almeno 1 (un) componente per singolo socio e le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

#### Articolo 8

##### Presidente - Vice-presidente - Presidenza

1. Il Presidente ed il Vice-presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, tra i propri componenti, a turno nel rispetto del criterio di rappresentanza paritetica dei Soci.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma del FNSU per il quale sta anche in giudizio e può nominare procuratori ad negotia per singoli atti e/o per categorie di atti.
3. Il Presidente sovrintende alla gestione ordinaria del FNSU e svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice-presidente.
5. La presidenza è composta dal Presidente e dal Vice-presidente. La Presidenza convoca il Consiglio di Amministrazione, sovrintende ai compiti previsti dallo Statuto.

#### Articolo 9

## Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da 3 (tre) componenti effettivi, in rappresentanza di ciascun Socio. Il Presidente del Collegio dei Sindaci deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali o all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. I restanti componenti del Collegio dei Sindaci potranno essere scelti anche fra i non iscritti negli Albi professionali.

2. I Sindaci durano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La mancata partecipazione a tre riunioni, anche non consecutive, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dall'incarico. In tutti i casi di decadenza o cessazione di un componente del Collegio dei Sindaci, l'Assemblea provvede a designare il sostituto, il cui incarico cessa alla scadenza del mandato del Collegio. Il sostituto viene indicato dal Socio che aveva espresso l'indicazione del Sindaco decaduto.

3. Il Collegio dei Sindaci nel corso della prima riunione elegge il suo Presidente.

4. Il Collegio esercita i compiti previsti dall'art. 2403 del Codice Civile e il controllo contabile; in particolare, il Collegio deve accertare la regolare tenuta della contabilità del FNSU e la corrispondenza del bilancio alle risul-

tanze dei libri e delle scritture contabili. Il Collegio provvede ad effettuare verifiche sulla regolare tenuta della contabilità e sull'andamento del FNSU con cadenza almeno trimestrale. Il Collegio dei Sindaci redige una propria relazione sul bilancio consuntivo depositandola almeno 15 (quindici) giorni di calendario prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea dei Delegati indetta per l'approvazione del suddetto bilancio.

5. I Sindaci partecipano alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

#### Articolo 10

##### Patrimonio sociale - esercizio economico

1. Il Patrimonio del FNSU è costituito:

- dalla contribuzione regolamentata dagli accordi collettivi;
- dagli interessi di mora e di dilazione dei contributi versati;
- dagli interessi maturati nella gestione;
- da ogni altro provento che spetti od affluisca al FNSU a qualsiasi titolo, sia esso versato dai Soci e/o da terzi, ivi comprese eventuali donazioni, previa delibera di accettazione unanime dei componenti del C.d.A..

2. Il Patrimonio del FNSU è indivisibile e non potrà essere distratto dal fine per il quale è stato costituito. I Soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio del FNSU sia durante la vita del FNSU che in caso di scioglimento

dello stesso.

3. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve di capitale durante la vita del FNSU, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

4. Il bilancio del FNSU è unico.

L'esercizio economico ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

#### **Articolo 11**

##### **Contributi**

1. I contributi al FNSU sono definiti negli accordi collettivi di riferimento ai vari livelli.

2. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce i contributi annui per i familiari "aventi diritto" sulla base dei Piani sanitari e delle polizze assicurative adottate.

3. Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire gli eventuali contributi necessari per accedere ad una diversa e superiore gradazione delle coperture.

4. In conformità con quanto previsto dagli accordi collettivi, la contribuzione viene versata dalle imprese con la cadenza definita in apposito regolamento e può comprendere:

- Il contributo a carico delle imprese;
- Il contributo a carico del lavoratore;

5. Il FNSU comunica all'aderente, nei termini previsti dall'apposito Regolamento, il mancato versamento da parte delle

imprese entro le scadenze prefissate.

6. In caso di mancato versamento dei contributi, totale o parziale, il FNSU non garantisce il conseguimento della prestazione e la responsabilità del mancato conseguimento rimane ad esclusivo carico dell'impresa inadempiente.

7. Il Consiglio di Amministrazione può determinare nel Regolamento una disciplina apposita per la concessione di eventuali dilazioni nei versamenti della contribuzione.

## Articolo 12

### Prestazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione definisce con apposito regolamento le prestazioni ed i relativi limiti in attuazione di quanto previsto dall'art.2 del presente Statuto.

2. Le prestazioni potranno essere erogate direttamente dal FNSU o anche mediante convenzioni con una o più compagnie di assicurazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente la quota della contribuzione da destinare alla copertura delle spese amministrative.

4. Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente sulla misura dell'eventuale accantonamento al FNSU da destinare agli interventi straordinari di cui al successivo articolo 13.

## Articolo 13

Fondo intervento straordinario

1. Potrà essere costituito il fondo interventi straordinari con le risorse definite al comma 4 dell'art.12.
2. Il fondo interventi straordinari può essere utilizzato:
  - per l'erogazione di prestazioni straordinarie deliberate in presenza di casi individuali di particolare gravità;
  - per il finanziamento di campagne di medicina preventiva a favore dei beneficiari del FNSU;
  - per il raggiungimento del necessario equilibrio nella erogazione delle prestazioni di cui al D.M. 27 ottobre 2009;
  - per far fronte agli impegni di spesa connessi alla concessione di dilazioni nei versamenti della contribuzione;
3. Le modalità di utilizzo del fondo interventi straordinari sono stabiliti nel Regolamento.

#### Articolo 14

##### Scioglimento - Cessazione

1. Lo scioglimento del FNSU e la nomina del o dei liquidatori sono deliberati, ai sensi del precedente articolo 6, con decisione dell'assemblea straordinaria dei delegati su proposta unanime dei soci.
2. In caso di scioglimento del FNSU o, in ogni caso, di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dai liquidatori, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui

all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e  
salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Articolo 15

##### Disposizioni finali

1. Copia dello Statuto vigente sarà consegnata a ciascun Socio.

#### Articolo 16

##### Rinvio alle Leggi - controversie

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge in materia di associazioni non riconosciute senza scopo di lucro.
2. Lo Statuto ed il Regolamento del FNSU saranno tempestivamente modificati ed adeguati alle disposizioni di legge che dovessero, in futuro, disciplinare l'assistenza sanitaria e sociosanitaria integrativa.
3. Per qualsiasi controversia legale è competente il Foro di Roma.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il suesteso atto che ho letto ai componenti che lo approvano.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio su fogli sette per facciate ventiquattro e fin qui della presente venticinquesima.

Sottoscritto alle ore dodici e minuti venticinque


F.to: Walter Schiavella; Domenico Pesenti; Antonio Correale;

Alfonsina Capalbo notaio.

La presente copia, composta di n. UNDICI fogli  
è conforme all'originale e agli allegati in esso firmati a  
termini di legge, che si rilascia per uso

RICHIESTA CODICE FISCALE

Roma li, 31 GEN. 2012

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alfonso', is written over a circular stamp. The stamp is partially obscured by the signature but contains some illegible text around its perimeter.

